

COMUNE DI MONTIANO

Provincia di Forlì-Cesena

ooOOOOoo

**Contratto di concessione di immobile per la gestione dei locali comunali
del Centro Giovani "La Pescheria" - Anni 2024/2029.**

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno __ (_____) del mese di ____
nella Sede Municipale in Montiano, Piazza Maggiore, 3,

FRA

COSTITUZIONE DELLE PARTI

premesse:

- che il Comune di Montiano, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, promuove lo sviluppo ed il progresso della cultura favorendo le libere iniziative delle articolazioni culturali della comunità e valorizzando il patrimonio e le istituzioni culturali;
- che è volontà di questa amministrazione mettere in atto specifiche attività di indirizzo, stimolo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali, anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati e che in particolare l'Ente si propone di sviluppare, in un'ottica sussidiaria e sinergica, rapporti con le organizzazioni del terzo settore presenti ed operanti in ambito comunale;
- con delibera di G.C. N. 31 del 1/09/2023 sono state definite le linee di indirizzo per la gestione del Centro;

- con determina N. ____ del _____ del responsabile del Settore Servizi

Amministrativi e Promozione del Territorio, è stato approvato l'avviso

pubblico per la concessione gratuita per anni 5 (cinque) dell'immobile

denominato Centro Giovani "La Pescheria" sito in Piazza Garibaldi ed

approvato lo schema del presente contratto;

- con determina N. ____ del _____ è stato affidato l'immobile in oggetto a

Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1) Il Comune di MONTIANO, come sopra rappresentato, di seguito

denominato concedente, affida in concessione gratuita a

_____ di seguito denominato

concessionario, i locali, di proprietà comunale, adibiti a centro giovani e

denominati "La Pescheria" in Piazza Garibaldi n. 16-17, Foglio 3 Particella

164.

ART. 2 – PRESA VISIONE LOCALI

1) Il Concessionario dichiara di aver visitato i locali e di accettare gli stessi

nello stato di fatto in cui essi si trovano, senza pretendere modifiche o lavori

da parte del Concedente.

ART. 3 – UTILIZZO E FINALITA'

1) L'immobile viene concesso nelle condizioni e nello stato di fatto in cui si

trova, e dovrà essere utilizzato come spazio sociale prioritariamente dedicato

ai giovani del territorio, secondo principi di massima apertura e accessibilità,

favorendo la partecipazione attiva della comunità locale per lo sviluppo di

attività aggregative e socio – educative.

2) E' fatto divieto al Concessionario di cambiare la destinazione d'uso convenuta salvo specifica richiesta e autorizzazione da parte del Concedente.

Ogni utilizzo improprio e non autorizzato sarà motivo di decadenza così come indicato nel presente atto;

3) Qualora tali divieti non venissero rispettati, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà provvedere alla risoluzione unilaterale della concessione.

4) I locali in oggetto potranno essere concessi per riunioni, incontri o attività specifiche di altre Associazioni o gruppi nel rispetto delle finalità e delle disposizioni del presente contratto.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1) Il presente contratto ha durata di anni 5 (cinque) dalla data della sua sottoscrizione fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1) Il concessionario si impegna a mantenere l'immobile concesso in buono stato manutentivo, ai sensi degli artt. 1587 e 1588 del codice civile, sino alla sua restituzione, oltre che ad utilizzarlo conformemente alla vigente normativa.

2) Il concessionario deve provvedere a:

a) apertura, chiusura e sorveglianza dei locali qualora vi siano incontri, riunioni, attività promosse sia per iniziativa dell'Associazione stessa o di altre Associazioni, sia promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;

b) vigilare, controllare e rilevare eventuali danni, furti o deterioramenti alle strutture e/o alle attrezzature, che dovranno essere segnalati,

verbalmente, nella giornata e, per iscritto, entro il giorno successivo, al

Referente del Comune;

c) attenersi sia alle norme di sicurezza sia agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro", in quanto applicabile. Il concessionario ha l'obbligo di relazionarsi con il responsabile della sicurezza del Comune di Montiano circa il piano di emergenza e su quanto previsto dalle norme di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;

d) assicurare la pulizia ordinaria di tutti i locali con l'impiego di idonei materiali ed attrezzature;

e) garantire periodiche pulizie straordinarie dei locali;

f) segnalare al Comune il nominativo del proprio Referente;

g) provvedere al pagamento delle seguenti utenze: acqua, energia elettrica, gas, tari;

2) Il concessionario provvederà alla gestione di questi compiti con proprio personale volontario e con proprie capacità organizzative.

3) Il concessionario deve assicurare al Comune l'utilizzo gratuito degli spazi affidati per iniziative promosse e/o patrocinate dal Comune, siano esse di durata limitata o programmate con cadenze temporali regolari per l'intero anno.

4) Il concessionario potrà utilizzare tutti i locali concessi per attività rientranti nelle proprie finalità statutarie, al di fuori di quanto previsto all'art. 2 comma 2.

5) Il concessionario, con proprio atto scritto ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, è tenuto a relazionare al Referente comunale, che viene individuato

nella persona del sig. _____, circa le attività svolte, all'interno di detti locali, nell'anno appena trascorso.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune deve:

- 1) predisporre i piani di emergenza, elaborati dall'Ufficio Tecnico del Comune, e gli adempimenti previsti dal D.L.vo 81/2008 e succ. modifiche ed integrazioni, in quanto applicabile, con particolare attenzione alle norme di prevenzione incendi e sicurezza tramite un registro dei controlli e delle manutenzioni degli estintori, dell'impianto elettrico e riscaldamento;
- 2) consegnare al concessionario le chiavi dei locali affidati in gestione per l'intero periodo dell'affidamento;
- 3) assicurare le manutenzioni ordinarie e/o straordinarie;
- 4) segnalare al gestore il nominativo del proprio Referente;
- 5) procedere a verifiche periodiche sulle modalità di svolgimento delle attività e prestazioni da parte del gestore, portandone gli esiti a conoscenza di questa ultima;
- 6) richiedere al concessionario, con un congruo preavviso, l'utilizzo gratuito dei locali o di alcuni di essi per iniziative promosse e/o patrocinate dal Comune, siano esse di durata limitata o programmate con cadenze temporali regolari per l'intero anno;
- 7) verificare periodicamente con il gestore il calendario di utilizzo degli spazi.

Art. 6 - INADEMPIMENTO DA PARTE DEL GESTORE

- 1) Qualora, in sede di verifiche effettuate dall'Amministrazione Comunale, fossero riscontrate delle inadempienze rispetto agli obblighi di cui all'art. 4, le

stesse verranno segnalate, in prima istanza verbalmente ed in via bonaria, al referente designato dal concessionario, individuato nella persona del legale rappresentante. Se la segnalazione in prima istanza non sortirà effetto, le inadempienze saranno successivamente contestate, da parte del referente dell'Amministrazione, per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento. Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, l'Amministrazione si riserva di dar corso alla procedura di cui all'art. 7.

ART. 7 –RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1) Il Comune si riserva la facoltà di risolvere in ogni momento il presente contratto, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 6, per provata inadempienza da parte del concessionario rispetto a quanto concordato nel presente contratto, senza oneri a proprio carico.

ART. 8 - RECESSO

1) Il Comune potrà recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di pubblico interesse, con un preavviso di almeno due mesi.

ART. 9 - ASSICURAZIONI

1) L'immobile e relative pertinenze sono coperti da apposita polizza assicurativa stipulata dall'Amministrazione Comunale.

2) Il concessionario ha presentato una polizza assicurativa (*indicare gli estremi e la data di scadenza...*) per responsabilità civile verso terzi con massimale unico di € _____ a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose proprie e/o di terzi in dipendenza dell'espletamento delle attività svolte.

ART. 10 – ACCESSO ALL'IMMOBILE

1. E' facoltà del Concedente accedere, in qualsiasi momento, all'immobile concesso, al fine di eseguire accertamenti periodici sul suo stato.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1) Eventuali controversie non definite in via bonaria saranno devolute alla competenza del foro di Forlì, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

ART. 12 – SPESE

1) Le spese inerenti e conseguenti tutte al presente atto sono a carico del concessionario, che espressamente le assume.

ART. 13 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia di concessioni e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.